

4CREDIT s.r.l.
Franchising Mediazione Creditizia
Parma, via San Leonardo, 19/D
Iscrizione Albo Mediatori Creditizi nr. 57736



FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi dell'art.16 della Legge 108/1996, del Titolo VI del D.Lgs. n.385/1993 (T.U. Bancario) e successive modifiche, della Delibera CICR del 4 Marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d'Italia del 25 Luglio 2003 e del Provvedimento UIC, ora Banca d'Italia, del 29 Aprile 2005

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

4CREDIT FRANCHISING MEDIAZIONE CREDITIZIA SRL

con sede in Parma, via San Leonardo, 19/D

C.F e P.IVA 02191150354

Iscrizione Albo Mediatori Creditizi, tenuto presso Banca d'Italia 57736

Iscrizione alla Sez.E del Registro Unico Intermediari Assicurativi n. E000204817

CARATTERISTICHE e RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

CARATTERISTICHE

La mediazione creditizia è un'attività professionale, anche se non a titolo esclusivo, con la quale si mettono in relazione, anche attraverso l'attività di consulenza, banche o altri intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Per concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intendono concessione di crediti – ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma, ogni altro tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria; acquisto di crediti; credito al consumo, così come definito dall'art.121 del T.U. Bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento; credito ipotecario; prestito su pegno; rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito.

La concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma viene eseguita da banche o intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Generale o nell'Elenco Speciale previsti, rispettivamente, dagli articoli 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

L'attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti all'Albo dei Mediatori Creditizi, tenuto presso Banca d'Italia.

La mediazione creditizia prevede un'attività di consulenza, quale parte integrante, la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, lo svolgimento di una prima istruttoria per conto della banca o dell'intermediario erogante, l'inoltro delle richieste alla banca o all'intermediario erogante, la mera consegna di assegni non trasferibili integralmente compilati dall'intermediario o dal cliente.

Dalla mediazione creditizia sono escluse la conclusione dei contratti nonché di effettuare per conto di banche o intermediari finanziari l'erogazione di finanziamenti ed ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

La mediazione creditizia presuppone che non ci siano rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza tra il mediatore e le parti (banche/intermediari finanziari da una parte e potenziale clientela dall'altra).

Si precisa che il contratto di mediazione creditizia prevede a carico del mediatore solo obbligazioni di mezzi e non di risultato.

RISCHI

La mediazione creditizia non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte della banca o di altro intermediario finanziario.

Pertanto può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento in tutto o in parte al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI

Gli eventuali servizi accessori offerti unitamente alla mediazione creditizia, anche se alcuni di carattere opzionale, sono i seguenti:

- contratti di assicurazione
- convenzioni con soggetti esterni
- ulteriori servizi accessori opzionali specificatamente indicati nel singolo contratto per ogni singolo prodotto finanziario

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

-Spese di istruttoria a carico del cliente spettanti al mediatore: nella misura indicata nel frontespizio del contratto, fino ad un importo massimo di Euro 500,00

-Spese a carico del cliente documentate dal mediatore (es.spese postali, bolli, visure catastali, visura protesti, etc): fino ad un importo massimo di Euro 500,00

-Spese a carico del cliente dovute al mediatore relative a servizi accessori/opzionali (si vedano contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni, etc.): fino ad un importo massimo di Euro 500,00

-Provvigioni di mediazione spettanti al mediatore da parte del cliente: provvigione indicata nel frontespizio del contratto

-Provvigioni di mediazione spettanti al mediatore dalla banca o dall'intermediario finanziario, nella misura massima indicata nei fogli informativi delle singole banche o dei singoli intermediari finanziari, allegati al presente in relazione al tipo di finanziamento richiesto.

-Spese, a titolo di penale, che il cliente deve sostenere in caso che receda dal contratto senza giustificato motivo, nel caso in cui il cliente eserciti il diritto di recesso oltre i termini in cui questo è consentito dal contratto di mediazione creditizia e nel caso in cui il cliente abbia fornito notizie o documentazione non corrispondente al vero o abbia stipulato con altro mediatore creditizio un contratto di mediazione per il medesimo finanziamento in violazione dell'esclusiva: fino ad un importo massimo di Euro 500,00

I valori sopra esposti sono indicate nelle loro entità massime e quelli percentuali sono applicate sul capitale netto erogato dalla banca o dall'intermediario finanziario.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

DIRITTI DEL CLIENTE

1. Il cliente, al momento della conclusione del contratto riceverà sotto forma di allegato del contratto stesso l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed i fogli informativi contenenti informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali. Tali documenti allegati formano parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto.
2. Il cliente ha diritto di ottenere e di poter asportare, presso i locali del mediatore o mediante le tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed i fogli informativi contenenti informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali.
3. Nel caso di offerta fuori sede il cliente ha diritto di ricevere l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed i fogli informativi contenenti informazioni sul mediatore creditizio, sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali, prima della conclusione del contratto di mediazione.
4. Il cliente ha diritto di ottenere, su espressa richiesta, copia del testo del contratto di mediazione creditizia idonea per la stipula che include anche un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni, che costituisce il frontespizio del contratto. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto, avendo meri fini informativi.
5. Il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione stipulato in forma scritta - con il relativo documento di sintesi che costituisce il frontespizio del contratto - che include il presente foglio informativo che formano parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto.
6. Il cliente ha diritto e facoltà di recedere dal contratto di mediazione dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a/r, così come previsto dall'art. 10.1 del contratto di mediazione creditizia che stabilisce *"Al cliente è attribuita la facoltà di recesso da esercitarsi mediante invio al mediatore creditizio di lettera raccomandata a.r. all'indirizzo indicato nell'instestazione del presente contratto. Il recesso sarà efficace decorsi 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte di 4Credit e previo pagamento in favore di quest'ultima delle spese di istruttoria indicate nel frontespizio nonché delle altre spese documentate fino a quel momento sostenute"*.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

1. Il cliente ha l'obbligo di fornire al mediatore dati, notizie e documentazione corrispondenti al vero.
2. Il cliente ha l'obbligo di dichiarare espressamente che non esistono a proprio carico eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare e di non essere a conoscenza di altri atti o fatti che possano pregiudicare la concessione del finanziamento, ad eccezione di quelli specificatamente indicati nel frontespizio del singolo contratto, impegnandosi, nel caso in cui tali atti o fatti si verificano o vengano a conoscenza in un momento successivo alla sottoscrizione del contratto, a darne immediata comunicazione al mediatore creditizio.
3. Il cliente si impegna a fornire e a far pervenire immediatamente al mediatore creditizio tutta la documentazione necessaria all'istruzione della pratica, così come richiesta dal mediatore

credizio stesso e tutta la documentazione e le informazioni richieste dalle banche e/o intermediari finanziari, nei termini che questi ultimi gli comunicheranno.

4. Il cliente ha l'obbligo di riconoscere al mediatore creditizio il diritto di esclusiva fino alla scadenza del contratto.

OBBLIGHI DEL MEDIATORE

1. Il mediatore creditizio deve adeguare l'attività di istruttoria al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto.

2. Il mediatore creditizio ha l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.

3. Il mediatore creditizio si impegna a rispettare il segreto professionale.

LIMITAZIONI NEI RAPPORTI TRA MEDIATORE E CLIENTE

- a) Il cliente ha diritto e facoltà di recedere dal contratto di mediazione dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata a/r, così come previsto dall'art. 10.1 del contratto di mediazione creditizia che stabilisce *"Al cliente è attribuita la facoltà di recesso da esercitarsi mediante invio al mediatore creditizio di lettera raccomandata a.r. all'indirizzo indicato nell' intestazione del presente contratto. Il recesso sarà efficace decorsi 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte di 4Credit e previo pagamento in favore di quest'ultima delle spese di istruttoria indicate nel frontespizio nonché delle altre spese documentate fino a quel momento sostenute"*.
- b) Il cliente autorizza il mediatore creditizio, con la sottoscrizione del contratto di mediazione, a dare immediatamente corso al contratto di mediazione creditizia.
- c) Il contratto di mediazione creditizia ha una durata di sei mesi dalla data della sua sottoscrizione e per tale periodo è irrevocabile; alla scadenza di detto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti. E' pertanto escluso ogni tipo di rinnovo tacito.
- d) Il mediatore creditizio si impegna ad eseguire il servizio di mediazione entro il termine massimo di sei mesi dalla sottoscrizione del contratto.
- e) Eventuali contratti accessori devono essere accettati e sottoscritti dal cliente.
- f) Il cliente prende atto che se il finanziamento non verrà erogato da banche o intermediari finanziari, o sarà erogato in parte, il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicargli né genericamente né specificamente il motivo.
- g) Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato delle banche o degli altri intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di mancata concessione del finanziamento richiesto.
- h) Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili alle banche o agli altri intermediari finanziari, anche nell'ipotesi di sospensione o interruzione nella erogazione del finanziamento richiesto.
- i) Il cliente, al fine di evitare ogni dubbio, prende atto che il mediatore non potrà essere ritenuto responsabile per i comportamenti delle parti messe in relazione a seguito dell'attività di mediazione, consistendo la propria attività nella mera mediazione creditizia.

- j) Nel caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia o ad esso connesse il Foro Competente è quello di Parma, fatta salva l'applicazione del Foro generale del Consumatore qualora diverso ed applicabile (determinato ai sensi dell'art.33, comma 2° lett.u, d.lgs. 6 settembre 2005, n.106, Codice del Consumo).

Data,

Firma del richiedente per ricevuta.....